

REGIONE: MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 15 (GU n. 035 SERIE SPECIALE N. 3 del 04/09/2004 - BU Molise n. 011 del 01/06/2004)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Ecologia

URN: urn:nir:regione.molise:legge:2004-05-20;15

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1 . Alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le modifiche ed integrazioni, di cui ai commi seguenti.

2 . L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Organismi tecnici consultivi). - 1. La Regione e le province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e, rispettivamente, della consulta regionale e delle consulte provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria."

3 . Dopo l'art. 9, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 9-bis (Consulta regionale). - 1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è costituita, presso l'assessorato competente la consulta regionale per la caccia, così composta:

a) assessore regionale alla caccia in qualità di presidente, o suo delegato;

b) gli assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione designato di concerto tra le stesse;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella regione;

h) dal coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della commissione di un esperto.

3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive associazioni ed enti, entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del servizio stesso.

6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio regionale e possono essere riconfermati.

7. La giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 9-ter (Consulta provinciale). - 1. Presso la giunta provinciale è istituita la "Consulta provinciale", quale organo tecnico-consultivo della provincia.

2. La Consulta provinciale è composta da:

a) l'assessore provinciale pro tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;

b) i presidenti degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia, o loro delegati;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;

e) un rappresentante dell'ENCI o società specializzata, allo stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;

f) un rappresentante provinciale della società italiana pro-segugio;

g) il coordinatore provinciale del corpo forestale dello Stato o funzionario da lui delegato;

h) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella provincia, designato di concerto tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte da ciascuna associazione.

3. Ove le designazioni non dovessero pervenire all'amministrazione provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, la giunta provinciale provvede d'ufficio.

4. La consulta ha sede presso l'assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio provinciale e possono essere confermati.

6. L'amministrazione provinciale può corrispondere a ciascun componente della consulta il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente in materia, attingendo dai fondi erogati dalla regione, ai sensi del successivo art. 41.."

4. Il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

"2. I piani, di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio provinciale su proposta della giunta e trasmessi alla giunta regionale per il dovuto coordinamento. Essi devono essere approvati, secondo le procedure previste al precedente art. 6, comma 7, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla trasmissione della delibera del consiglio provinciale. Trascorso tale termine, gli stessi si intendono approvati."

5. La lettera g) del comma 3 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

"g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta."

6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le oasi di protezione possono essere trasformate in parchi regionali.."

7 . Il comma 5 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la provincia può autorizzare prove cinofile a carattere nazionale e internazionale, con divieto di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna."

8 . Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

"3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione, di cui alla lettera d) dell'art. 10, della fauna selvatica allo stato naturale.."

9 . Il comma 8 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

"8. Nei centri privati è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o dell'associazione venatoria, di dipendenti delle stesse e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio.."

10 . Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, autorizzano gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale.."

11 . Dopo il comma 3 dell'art. 17 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le province molisane e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al precedente art. 14, comma 7.."

12 . Il comma 5 dell'art. 17 è sostituito dal seguente: